

Titolo XI - ANIMALI DA CORTILE

Art. 52 - Porcili

1. I porcili a carattere familiare devono essere realizzati con idonei materiali ad una distanza minima di 30 metri dalle abitazioni e dalla strada e devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria. Devono avere inoltre mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materiale impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 53 - Pollai e conigliaie

1. I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; quando ubicati all'interno di aree urbanizzate sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare e comunque a distanza dalle abitazioni vicine non inferiore a 10 metri. Questa salvaguardia della distanza di 10 metri dalle abitazioni vicine si applica anche per i pollai e le conigliaie esistenti.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.